# Nel nuovo spesometro la “proroga” al 6 aprile per le comunicazioni 2017 relative al secondo semestre e alle integrazioni del primo

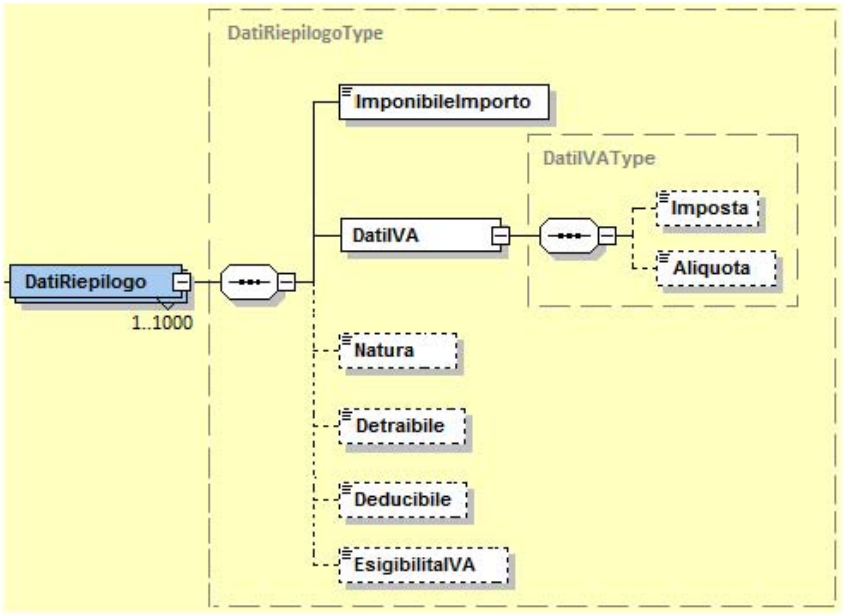



**Figura 13**: *Elemento DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTE*

C’è tempo fino al **prossimo 6 aprile** per la comunicazione dei dati delle fatture del **secondo semestre 2017**. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Lo stabilisce il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017. Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati

riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, **diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale**.

**Due mesi per inviare i dati delle fatture**

Per garantire il rispetto delle norme dello *Statuto del contribuente*, la scadenza per **la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018**, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno. **Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni** e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, **le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l'opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale**.

**Le semplificazioni**

Come detto, il provvedimento recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017, in particolare per le **fatture di importo inferiore a 300 euro** registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti. Viene inoltre limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine, i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale**. Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017**. I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il *software* di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

***Online* due *software* di supporto**

Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l'Agenzia mette a disposizione sul proprio sito *internet* due pacchetti *software* gratuiti, uno per il controllo dei *file* delle comunicazioni e uno per la loro compilazione. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018)*

***Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018, prot. n. 29190/2018,*** recante: «*Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*» **–** *Pubblicato sito web dell'Agenzia delle entrate il 05/02/2018*

*Link al sito dell'Agenzia delle entrate per gli allegati:*

- DATI FATTURA – XSD
- FORMATO XML DATI FATTURA – XLSX